

STATUTO

ALEA LAZIO SPA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA DUCA DEL MARE 19

Numero REA: LT - 152846

Codice fiscale: 02194050593

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata: "**ALEA LAZIO SPA**".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di **Latina**.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti finalizzati alla produzione di energia anche da fonti alternative.

In particolare, la Società potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione di centrali per la cogenerazione di energia elettrica e termica nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto e vendita di prodotti energetici;
- studio, analisi e verifiche aziendali per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici e ambientali.

In tale ambito, la Società, in via strumentale all'esercizio di cui sopra, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari, finanziarie e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Essa può, altresì, prestare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi, può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i soci che vi consentano, a titolo di finanziamento - anche gratuito - sia ordinario che in conto capitale, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare nel tempo vigente.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale - e quindi non nei confronti del pubblico - e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993 e di tutte le altre attività vietate da norme inderogabili.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2054.

Articolo 5

Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ed è diviso in n. 30.000 (trentamila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Finanziamenti e Obbligazioni

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'emissione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, su proposta degli amministratori.

L'emissione del prestito obbligazionario è soggetta, quanto al suo ammontare, ai limiti di cui all'art.2412 comma 1. Il prestito deve essere offerto in sottoscrizione ai soci e, per l'ammontare eventualmente da questi non sottoscritto, anche a terzi, con esclusione, in ogni caso, di sollecitazione del pubblico risparmio, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto concernenti le assemblee.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni - clausola di gradimento e prelazione

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

8.2 E' fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci. Il Socio che intenda cedere le proprie azioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà farne offerta in prelazione agli altri soci, inviando al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, l'offerta di Prelazione che deve contenere:

- 1 - l'indicazione delle Azioni, nonché dei diritti di opzione che intende cedere;
- 2 - le generalità del potenziale acquirente;
- 3 - il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le Azioni verrebbero alienate.

Nei cinque giorni successivi al ricevimento dell'Offerta di Prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, a tutti i Soci.

Questi ultimi, dovranno inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro giorni trenta dal ricevimento dell'Offerta, a pena di decadenza a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, la Comunicazione di Risposta con l'indicazione che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate nell'Offerta.

L'Offerta di Prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle Azioni o dei Diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal Socio offerente.

Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'Offerta di Prelazione.

In caso di ricevimento di due o più Risposte, le azioni o i diritti verranno attribuite in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.

Una volta decorso il termine per l'invio delle Comunicazioni di Risposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, al socio offerente la Comunicazione di Risposta ricevuta, ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di Prelazione.

L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'Autorizzazione.

8.3 E' richiesto il gradimento dell'assemblea al fine del trasferimento delle azioni ai sensi dell'art.2355 bis c.c. e nel rispetto dell'Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281.

Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o ai requisiti morali, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgere con gli interessi della

società o degli altri soci; l'assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento, ed a tal fine dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta effettuata da parte del Socio che intende cedere le proprie azioni, o parte di esse, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso l'Assemblea dovesse negare il gradimento, il Socio che intendeva alienare le proprie azioni avrà diritto ad esercitare il recesso dalla Società.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- c) La soppressione della clausola compromissoria, senza il consenso dei soci tutti;
- d) la modifica dell'oggetto sociale, quanto comporta una modifica significativa dell'attività della società;
- e) la trasformazione della società;
- f) il trasferimento della sede all'estero;
- g) la revoca dello stato di liquidazione;
- h) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- i) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l) il mancato placet dell'Assemblea alla cessione dell'azione (gradimento).

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere degli organi di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da

parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

9.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 10

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

10.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dei consiglieri, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art.2497 bis, comma 2, c.c.

Articolo 11

Competenze dell'assemblea

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto con riferimento alla competenza dell'organo amministrativo;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

11.3 L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

11.4 In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 12

Convocazione dell'assemblea

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo

amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

12.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in uno stato membro dell'Unione Europea.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata che deve essere ricevuta almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa:

- a mezzo fax munito del rapporto di ricezione e trasmesso almeno **quindici** giorni prima della riunione;
- a mezzo posta elettronica, almeno **quindici** giorni prima della riunione, se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario;
- a mezzo lettera consegnata al destinatario tramite società di recapito almeno **quindici** giorni prima della riunione;
- a mezzo di altre forme, purché la convocazione raggiunga il suo scopo, almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

Articolo 13

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

13.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

13.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 14

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

14.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

14.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è

validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

14.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo nove del presente statuto.

Articolo 15

Legittimazione a partecipare alle assemblee

15.1 I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell'art. 2370 c.c.

15.2 Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultano essere in essi iscritti.

15.3 Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

15.4 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Articolo 16

Presidente e segretario dell'assemblea.

16.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 17

Procedimento assembleare

17.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

17.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, in tele o video conferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

17.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 18

Annullamento delle deliberazioni assembleari

18.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere, dall'organo di controllo o dai soci assenti, dissenzianti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compire tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto non siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

19.2 Sono attribuite tra l'altro all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del

socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 20

Divieto di concorrenza

20.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 21

Composizione dell'organo amministrativo

21.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Articolo 22

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

22.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina.

22.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), decade l'intero consiglio di amministrazione. I consiglieri rimasti in carica devono convocare, senza indugio alcuno, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

22.4 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

22.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 23

Presidente del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

23.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 24

Organi delegati

24.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

24.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

24.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

24.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

24.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Articolo 25

Delibere del consiglio di amministrazione

25.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dall'amministratore o consigliere delegato, se nominato.

25.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

25.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

25.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

25.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

25.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

25.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

25.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, in caso di parità nelle votazioni sarà determinante il voto espresso la Presidente del C.d.A.

Articolo 26

Rappresentanza sociale

26.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

26.2 La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

26.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 27

Remunerazione degli amministratori

27.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

27.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28

Controllo della società

28.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per l'esercizio del controllo contabile la società nomina un revisore contabile o una società di revisione; in caso di mancata nomina il controllo verrà esercitato dal collegio sindacale.

28.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c., se il collegio sindacale non svolge il controllo contabile, e tra i soggetti di cui all'art. 2409 - bis c.c., se il collegio sindacale svolge il controllo contabile.

28.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 e, qualora svolgano il controllo contabile, quelli di cui all'art. 2409 - quinquies c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

28.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

28.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

28.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

28.7 Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

28.8 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

28.9 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 29

Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Articolo 31

Clausola compromissoria

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Latina.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale se non designato direttamente dal Presidente del Tribunale di Latina.

Il collegio arbitrale, deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti".